SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

VENERDÌ 27 OTTOBRE 1967

(112ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie » **(2396) (Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1601, 1603

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1603

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Corbellini, de Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Vergani e Zannier.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

LOMBARDI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie » (2396)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi per le opere ospedaliere ed estensione delle norme previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, alle cliniche universitarie ».

Come gli onorevoli senatori ricordano, in una precedente seduta avevamo deciso di rinviare la votazione degli articoli del provvedimento in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro sulle modifiche proposte al testo dal relatore, senatore Lombardi.

Poichè la Commissione finanze ha espresso il suo parere favorevole ed il Governo è pronto ad accogliere gli emendamenti proposti, se non si fanno osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici, per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le costruzioni ospedaliere, di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è fissato, per l'anno finanziario 1967, in lire 3 miliardi.

Il finanziamento di cui al precedente comma è in aggiunta ai normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. a partire dall'anno finanziario 1967 fino all'anno 2001.

Al primo comma, il relatore propone di sostituire le parole: « per l'anno finanziario 1967 », con le seguenti: « per ognuno degli anni finanziari 1967 e 1968 ».

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Al terzo comma dell'articolo 1 il relatore propone di sopprimere le parole: « a partire dall'anno finanziario 1967 fino all'anno 2001 ».

In considerazione dell'ampia discussione svoltasi in una precedente seduta anche su tale emendamento, ritengo di poter senz'altro passare alla sua votazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

I comuni, le provincie, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro consorzi, indicati nell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione di opere ospedaliere previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nonchè dalla presente legge, possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, indicati nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

I mutui accordati agli enti indicati nel comma precedente godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi con le prescrizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 1 e 2 della presente legge, sono estese, a richiesta dei competenti organi amministrativi delle Università e degli Istituti universitari, alla costruzione, al completamento ed all'ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari.

L'importo dei contributi da destinare alle finalità indicate nel comma precedente non può superare il venti per cento degli stanziamenti.

Il programma di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, è approvato, per la parte concernente le opere indicate nel presente articolo, di concerto anche con il Ministero per la pubblica istruzione.

All'ultimo comma, il relatore propone di sostituire la parola « Ministero », con l'altra: « Ministro ».

Metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

I benefici di cui al precedente articolo 3 non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi.

(*È approvato*).

Art. 5.

È attribuita alla Direzione generale delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di edilizia universitaria ospedaliera ivi compresi gli ospedali clinicizzati ed i policlinici, già assegnata alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata dello stesso Ministero.

(*È approvato*).

Art. 6.

Alla spesa di lire 3 miliardi prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone di sostituire il primo comma di tale articolo con il seguente:

« Alla spesa di lire 3 miliardi per il 1967 e di lire 6 miliardi per il 1968, prevista dalla presente legge, si farà fronte con corrispondente riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1967 e 1968 ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso, a nome del Governo ringrazio ancora una volta la Commissione per la cura con la quale ha discusso il provvedimento ed il senatore Lombardi, relatore, per gli emendamenti migliorativi che vi ha apportato.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari